



2012

REGOLAMENTO
COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO

Approvato con D.C.C. n° 21 del 09/08/2012

Modificato con D.C.C. n° 27 del 27/09/2012

Regolamento per la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 45 nonies L.R. 11/2004)

Art. 1 Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio

La Commissione Locale per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dall'art. 146 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Sono soggetti all'esame della commissione:

- ³⁵/₁₇ le richieste di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore di edifici ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincoli paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/2004;
- ³⁵/₁₇ piani/strumenti urbanistici attuativi, riguardati zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del d. lgs. 42/2004;
- ³⁵/₁₇ comparti edificatori, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del d. lgs. 42/2004;
- ³⁵/₁₇ gli interventi pubblici e/o d'interesse pubblico, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del d. lgs. 42/2004
- ³⁵/₁₇ gli interventi ricadenti in Z.T.O. E1 aree rurali di tutela ambientale

La Commissione Locale per il Paesaggio può indicare modifiche da apportare al progetto che lo rendano idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni in ordine al vincolo paesaggistico vigente sull'area ed in ogni caso con l'ambiente in cui la costruzione verrà a sorgere.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere per l'assunzione di provvedimenti amministrativi nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal d. lgs. 42/2004 e dalla normativa regionale.

Fino alla nomina della prima Commissione Locale per il Paesaggio rimane in carica l'esistente Commissione edilizia integrata con i componenti esperti in materia ambientale di cui alla L.R. 63/1994, con la competenza di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dall'art. 146 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. oppure per interventi ricadenti in zona agricola E1 aree rurali di tutela ambientale.

I pareri della Commissione Locale per il Paesaggio non sono vincolanti per il Responsabile del servizio.

Art. 2 Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio

La Commissione è composta da 4 componenti come di seguito descritto:

- a) Il Responsabile del Settore 3° Tecnico o suo delegato in qualità di responsabile del procedimento relativamente alle Autorizzazioni Paesaggistiche, membro di diritto che funge da Presidente;
- b) Tre componenti di cui uno in rappresentanza della minoranza consigliere, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, esperti in materia di tutela del paesaggio in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale" e di qualificata e documentata professionalità ed esperienza pluriennale nella materia di tutela del paesaggio. La nomina dei tre esperti è condizionata al rendiconto del Responsabile del Servizio competente, che verifica il possesso dei titoli e dei requisiti professionali dei candidati che avranno risposto all'avviso pubblico di selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.

I componenti, restano in carica per la durata del mandato elettorale ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori nel rispetto di quanto previsto dalla legge 444/1994 e s.m.i.

I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione di Consiglio comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.

Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente comma 1 lett. b) e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione

Non possono essere nominati a fare parte della commissione:

- ³⁵/₁₇ coloro che fanno parte d'organi elettivi dell'amministrazione Comunale (Consiglio e Giunta) e i loro parenti ed affini fino al 4° grado;
- ³⁵/₁₇ i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo sull'argomento da esaminare
- ³⁵/₁₇ parente di primo secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa.

Al fine di garantire il necessario coordinamento intersettoriale e il rispetto di principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta, senza diritto di

voto, il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata o suo delegato, con funzioni di Segretario.

Art. 3 Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente.

L'avviso di convocazione è comunicato (tramite e-mail, o fax) ai componenti almeno cinque giorni prima della data di fissazione della riunione.

Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, del Segretario e di almeno altri due componenti.

Qualora uno dei componenti elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Responsabile del Settore 3° Tecnico attiverà le procedure necessarie all'eventuale sostituzione.

Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei componenti che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico. I componenti eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti, e in caso di parità ha prevalenza il voto del Presidente.

Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare alla commissione, assume la presidenza della commissione una figura a ciò delegata dal responsabile del settore tra i propri collaboratori con la prescrizione che tale delegato non può svolgere, all'interno del comune, funzioni di natura urbanistico edilizia.

Quando la Commissione sia chiamata ad esprimere la propria valutazione in relazione a istanze presentate da uno dei Componenti della stessa o da i loro parenti ed affini fino al 4° grado, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, relativi all'istanza. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora la Commissione ne ravvisi la opportunità, i firmatari delle domande.

La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei componenti della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.

Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dai Componenti e dal Presidente.

I componenti della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.